

Regione Emilia-Romagna

Proposta di interventi normativi per i territori colpiti dall' alluvione del maggio 2023
A seguito decreto-legge 61/2023 coordinato con la legge di conversione 100/2023, -
Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali
verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 - come aggiornato da decreto-legge 104/2023
convertito con Legge 136 del 9 ottobre 2023, dalla Legge di Bilancio per l'esercizio
finanziario 2024 n. 213 del 30 dicembre 2023 e dal D.L. n.212 del 29 dicembre 2023
convertito in legge n.17/2024 e ss.mm.

**Emendamenti Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027****ATTO CAMERA 2112 - TESTO
ARTICOLATO IN COMMI**

Emendamento

Articolo 93

Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

36-bis. Al comma 1 dell'articolo 20-*quiquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: << 200 milioni di euro per l'anno 2025 >> sono sostituite dalle seguenti: << 361.834.686,00 milioni di euro per l'anno 2025, 352.802.471,00 milioni per l'anno 2026 e 362.369.621,50 milioni di euro per l'anno 2027 >>

36-ter. Agli oneri derivanti dal comma 36-bis, pari a 161.834.686,00 milioni di euro per l'anno 2025, 352.802.471,00 milioni per l'anno 2026 e 362.369.621,50 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede quanto a 161.834.686,00 milioni di euro per l'anno 2025 e 352.802.471,00 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e quanto a 362.369.621,50 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Motivazione:

Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Al netto degli interventi più urgenti, al momento non sono reperite le risorse per i 5 piani speciali per i quali le risorse disponibili appaiono decisamente insufficienti, con il rischio di coprire una frazione minoritaria delle esigenze complessive. Le risorse assegnate al Commissario coprono il semplice ristoro dei danni al patrimonio pubblico. Oltre al completamento del ristoro risulta indispensabile coprire il “rischio residuo”. L'emendamento stanziava circa 870 milioni aggiuntivi sul Fondo. La copertura è a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili (che già era posto a copertura del decreto 61) e a valere sulle risorse del FISPE.

Emendamento

Articolo 93

Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:

36-bis. Dopo il comma 2-bis dell'art. 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, aggiungere il seguente: <<Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies si applicano altresì alle attività di ricostruzione negli stessi territori della Regioni Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le successive delibere del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024, nonché ai comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici del 18 settembre 2023 per i quali è stato deliberato lo stato di emergenze con Delibera Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023>>.

Motivazione: Stessi territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e dagli eventi sismici del 18 settembre 2023 sono stati danneggiati nuovamente dagli eventi alluvionali di settembre e ottobre 2024, in alcuni casi vanificando i lavori di ripristino finanziati con il D.L. 61/2023. Al fine di coordinare gli interventi di ripristino sui territori è auspicabile trattare le emergenze con la medesima base giuridica.

Emendamento

Articolo 93

Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:

36-bis. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) Al comma 435, sostituire il primo periodo con il seguente << I contributi di cui all'articolo 20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell'articolo 20-septies del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, prioritariamente con le modalità del finanziamento agevolato e solo ad esaurimento dell'importo autorizzato al comma 437 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario alla ricostruzione >>;
- 2) il comma 436 è soppresso;
- 3) al comma 441 sostituire le parole <<da 436 a 439 >> con le seguenti << da 435 a 439 >>;

Motivazione:

gli emendamenti proposti ampliano l'utilizzo della modalità del credito agevolato per i privati e per l'acquisto dei beni mobili agli stessi anche per le concessioni inferiori ai 20.000 e 40.000 euro liberando di conseguenza le risorse in contabilità speciale per finanziare la ricostruzione pubblica dei piani speciali.

Emendamento

Articolo 93

Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

36-bis. All'articolo 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: << oppure non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2; >>;

b) alla lettera b), dopo le parole <<all'acquisto>> sono inserite le seguenti: <<ed alla eventuale sistemazione tramite opere edilizie, anche per l'adeguamento o miglioramento sismico e l'efficientamento energetico, o tramite spese per arredi >>>> e aggiungere, in fine, le seguenti parole: << oppure non gravemente danneggiato ma definito incongruo dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la sua collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferente con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'art. 20-octies, comma 2. In caso di delocalizzazione ai beneficiari è riconosciuta l'esenzione da imposta di registro, catastale e ipotecaria>>>>;

c) dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera c): << all'acquisto di fabbricati e terreni già individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di fabbricati e terreni definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'art. 20-octies, comma 2>>.

2) Al comma 3- ter aggiungere Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a), nonché gli immobili danneggiati di cui al comma 3-bis, lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al demanio pubblico dello stato – ramo idrico, al patrimonio disponibile e/o indisponibile del Comune di riferimento, in relazione alla peculiarità dell'area, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies

3) al comma 3-*quater*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: <<e dell'acquisto delle aree alternative, nella misura massima del 30% dell'importo stesso. Nel caso di edifici non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'art. 20-octies, comma 2, il Commissario straordinario, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 20-ter, comma 8, stabilisce idonei costi parametrici in coerenza con quanto stabilito all'art. 20-sexies, comma 1, punto 3), lettera f).>>

Motivazione

Numerosi edifici anche in assenza di danni, o con danni lievi possono collocarsi in condizioni di grave rischio idraulico o idrogeologico in quanto a titolo esemplificativo si collocano sopra o immediatamente a valle di corpi di frana attivi, piuttosto che ambiti golenali inondabili.

Si tratta comunque di situazioni in cui la delocalizzazione consentirebbe la messa in sicurezza delle aree interessate e conseguentemente l'incolumità dei soggetti attualmente ivi residenti.

In tali casi i contributi massimi concedibili devono essere stabiliti da idonei costi parametrici da definire con apposito provvedimento del Commissario straordinario, in luogo di risarcire il mero danno occorso all'immobile.

Emendamento

Articolo 93

Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

36-bis. All'articolo 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6-ter, sostituire le parole: << nel limite di spesa di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e)>> inserire le seguenti:<< a valere su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n.213 >>;
- b) al comma 6-quater, sostituire le parole: << nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina>> con le seguenti:<< nel limite di 10.000 euro per il vano adibito a cucina >>, le parole: <<nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani>> con le seguenti:<< nel limite di ulteriori 5.000 euro per ciascuno degli altri vani>> e le parole:<<fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro>> con le seguenti:<< fino ad un importo complessivo massimo di 30.000 euro >>;

36-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 36-bis si provvede prioritariamente nei limiti dell'importo di 700 milioni previsti per il credito d'imposta e nei limiti comunque disponibili delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100

Motivazione

Per i danni ai beni mobili all'interno delle abitazioni l'importo forfettario massimo di 6.000 euro per abitazione risulta poco consono e non costituisce un aiuto sufficiente ai cittadini alluvionati per ristorare i danni subiti dagli eventi alluvionali. Tramite ampliamento dell'utilizzo dell'importo del credito d'imposta verrebbe garantita la copertura finanziaria

Emendamento
Articolo 93

Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

36- bis. Dopo il comma 6-quater dell'articolo 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, aggiungere il seguente:

“6-quinquies. Per danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori alluvionati è riconosciuto, nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2025, un contributo forfettario da definire con apposito provvedimento del Commissario Straordinario.”

36-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 36-bis si provvede prioritariamente nei limiti dell'importo di 700 milioni previsti per il credito d'imposta e nei limiti comunque disponibili delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100

Motivazione:

Al momento i beni mobili registrati di proprietà di persone fisiche (es. automobili), che costituiscono una parte significativa del danneggiamento, restano al di fuori di ogni ipotesi di contribuzione, e l'impegno in tal senso della Regione Emilia-Romagna potrebbe dimostrarsi insufficiente.

Emendamento
Articolo 93

Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

36-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: “comunque non oltre il 1° maggio 2024” sono sostituite dalle seguenti “, previa autorizzazione della Regione interessata,”.

Motivazione

La disposizione si rende necessaria per allineare i termini previsti dall'articolo 4-bis del D.L. n. 61/2023 con le tempistiche di ripristino e di rifacimento con eventuale riallocazione degli impianti di depurazione danneggiati dall'evento alluvionale verificatosi a partire dal 1° maggio 2023 previa autorizzazione della Regione interessata. Si tratta dei termini temporali di sospensione dell'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici, attualmente derogabili sono fino al 1° maggio 2024

Emendamento
Articolo 93

Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:

36-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del Codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico ed artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023. I beneficiari delle somme di cui al primo periodo vi accedono, previa autorizzazione del Commissario straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.

36-ter. Nel caso in cui l'immobile oggetto del finanziamento previsto per gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino dei danni causati dagli eventi alluvionali a far data dal 1° maggio 2023 sia assoggettato a procedura esecutiva immobiliare, dovendo trovare adeguata protezione l'interesse pubblico sotteso all'agevolazione concessa, lo Stato potrà rientrare nella disponibilità delle somme elargite mediante il riconoscimento del privilegio previsto in tema di interventi a sostegno pubblico delle imprese di cui all'art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123 del 1998.

36- quater. In relazione agli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, nel caso di liquidazione giudiziale del beneficiario o di sottoposizione del medesimo ad altra procedura di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, intervenuta successivamente alla concessione del contributo, qualora il beneficiario non abbia pagato ai fornitori alcuna somma o abbia provveduto solo parzialmente, sarà possibile provvedere al pagamento delle fatture direttamente a favore di questi ultimi nei limiti degli importi riconosciuti ammissibili e previa comunicazione, da parte del Soggetto Istruttore, dell'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta, compatibilmente con la normativa vigente.

Motivazione:

I ristori/contributi finanziabili con la contabilità speciale devono considerarsi a destinazione vincolata e non devono essere distolti per altre finalità.

EMENDAMENTO

ARTICOLO 93

Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:

36-bis. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ovvero per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificativi a partire dal giorno 17 settembre 2024 nel territorio delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini” (pubblicata nella G.U. n° 227 del 27 settembre 2024) e per i medesimi soggetti di cui alla Dichiarazione dello Stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2024 che abbiano subito danni, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, e del settembre-ottobre 2024 i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi atmosferici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Motivazione:

al fine di supportare la popolazione danneggiata dagli eventi alluvionali è opportuno che i contributi che ricevono per ripristinare gli immobili e beni danneggiati non concorrano alla formazione del reddito imponibile e costituiscano un ulteriore sforzo per il cittadino già pesantemente provato.

EMENDAMENTO

ARTICOLO 93

Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

36-ter. Il Commissario straordinario alla ricostruzione, di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi.>>

EMENDAMENTO

ARTICOLO 93

Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

36- bis. Al comma 8-bis dell'articolo 20-septies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “Gli enti locali” sono sostituite dalle seguenti: “Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali”.

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, è autorizzato a riconoscere, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2025, alle unità lavorative a tempo indeterminato, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili e nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri previsti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle risorse già assegnate e rese disponibili, ai sensi del presente comma, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4.”

36-ter. Agli oneri derivanti dal comma 36-bis si provvede nei limiti delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

Motivazione:

L'imponente mole di lavoro che si è sviluppata a partire dal maggio 2023 a cui si è sommato il lavoro per il ripetersi degli stati di emergenza che riguardano lo stesso territorio come peraltro già autorizzato al personale della Protezione civile richiede il pagamento almeno degli straordinari alle maestranze a tempo indeterminato in servizio presso gli stessi per compensare tale difficoltà; la norma si rende necessaria per poter dare continuare e garantire le attività straordinarie in capo alle amministrazioni locali impegnate nelle attività inerenti alla ricostruzione post alluvione.

EMENDAMENTO

ARTICOLO 93

Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

36- bis. il pagamento delle rate in scadenza nel secondo semestre 2024 e nell'esercizio 2025 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, come da delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, ove è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nonché alle province e alle unioni dei predetti comuni, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi”.

MOTIVAZIONE:

La norma proposta ha la finalità di garantire la continuità di una forma di sostegno già in essere nei confronti delle popolazioni e degli Enti Locali colpiti dagli eventi alluvionali del 2023, mediante sospensioni mutui.

Tale norma consentirà un più graduale ritorno al regime ordinario, senza imporre gravosi e repentini esborsi da parte degli Enti Locali interessati dagli eventi alluvionali; i quali, in ragione della prosecuzione del processo di ricostruzione in atto, sono chiamati ancora a sostenere spese straordinarie connesse alla stessa.

Il rinvio del rimborso delle rate dei mutui permetterebbe infatti di liberare i bilanci comunali dal caricamento di questi oneri, consentendo all'Ente locale di avere una maggiore liquidità disponibile per realizzare attività resesi necessarie a seguito del sisma, ma non finanziate con gli specifici fondi per la ricostruzione di cui al D.L. n.61/2023, pur essendo complementari a queste ultime.

La norma è conseguente alla proroga al 31 dicembre 2025 dello Stato di Emergenza

EMENDAMENTO:

aggiungere nuovo articolo nel TITOLO XII MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE

“Art. X (Disposizioni relative agli interventi di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi in Regione Emilia-Romagna, Toscana e Marche)

1. Al fine di potenziare e semplificare gli interventi di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nei decreti di declaratoria del Masaf nn. 473460 del 12 settembre 2023, 473440 del 12 settembre 2023 e 473466 del 12 settembre 2023, fino al 31 dicembre 2025, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto la concessione, l'erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, pagamenti o benefici economici comunque denominati da parte di pubbliche amministrazioni in favore delle medesime imprese, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

2. Per la concessione, l'erogazione di aiuti, anche a titolo di anticipo, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, per la concessione o per il pagamento in anticipo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies, lettere b) e c), al momento dell'erogazione del saldo. In tali casi la concessione o il pagamento in anticipo sono sottoposti a clausola risolutiva.

3. Eventuali economie derivanti dagli interventi previsti dall'art. 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito con la legge del 31 luglio 2023, n. 100, potranno essere utilizzate per gli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna, la Regione Toscana e la Regione Marche, nei mesi di settembre 2024 e ottobre 2024, esclusivamente secondo le procedure previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Toscana e la Regione Marche, attuano la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali di settembre 2024 e ottobre 2024, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta delle

regioni, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili.”

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa mira all’inserimento, all’interno del TITOLO XII del DDL Bilancio 2025 dedicato alle Misure in materia di calamità naturali ed emergenze, di un nuovo articolo recante disposizioni volte a potenziare e semplificare gli interventi di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche dal 1° maggio 2023 e nei mesi di settembre 2024 e ottobre 2024 , accelerando in particolare le concessioni, gli anticipi e i saldi per le imprese interessate dagli eventi alluvionali 2023 e prevedendo che le eventuali economie derivanti dagli interventi previsti dall’art. 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, possano essere utilizzate per far fronte agli eventi alluvionali occorsi nei mesi di settembre 2024 e ottobre 2024.

Testo Attuale	Testo modificato
Art. 20-quinquies co.1 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025.	Art. 20-quinquies co.1 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 361.834.686,00 milioni di euro per l'anno 2025, 352.802.471,00 milioni per l'anno 2026 e 362.369.621,50 milioni di euro per l'anno 2027.
Art. 20-bis (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, compresi nell'allegato 1 annesso al presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies possono altresì applicarsi ad altri territori delle medesime regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non compresi nell'allegato 1 annesso al presente decreto, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. In caso di interventi in favore del patrimonio privato danneggiato, ai sensi dell'articolo 20-sexies, le relative misure sono applicate su richiesta degli interessati previa dimostrazione, con perizia asseverata, del nesso di causalità diretto tra i danni subiti ivi verificatisi e gli eventi alluvionali di cui al comma 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24 e 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter del presente decreto, sentite le regioni interessate, previo raccordo con le amministrazioni centrali competenti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,	Art. 20-bis (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, compresi nell'allegato 1 annesso al presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies possono altresì applicarsi ad altri territori delle medesime regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non compresi nell'allegato 1 annesso al presente decreto, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. In caso di interventi in favore del patrimonio privato danneggiato, ai sensi dell'articolo 20-sexies, le relative misure sono applicate su richiesta degli interessati previa dimostrazione, con perizia asseverata, del nesso di causalità diretto tra i danni subiti ivi verificatisi e gli eventi alluvionali di cui al comma 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24 e 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter del presente decreto, sentite le regioni interessate, previo raccordo con le amministrazioni centrali competenti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

trasmette al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, un elenco aggiornato dei comuni in cui si sono verificati allagamenti, frane o particolari esigenze di assistenza e soccorso che presentino un nesso di causalità diretto con gli eventi alluvionali di cui al presente articolo, anche ai fini di eventuali valutazioni in merito all'estensione dell'elenco di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto. ((2-bis. Il comma 2 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies trovano applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale, la sede operativa o unità locali o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui al comma 2, primo periodo, e in quelli individuati in esito all'esperimento della procedura di cui al terzo periodo del medesimo comma 2)) 3. Restano ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.	trasmette al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, un elenco aggiornato dei comuni in cui si sono verificati allagamenti, frane o particolari esigenze di assistenza e soccorso che presentino un nesso di causalità diretto con gli eventi alluvionali di cui al presente articolo, anche ai fini di eventuali valutazioni in merito all'estensione dell'elenco di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto. ((2-bis. Il comma 2 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies trovano applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale, la sede operativa o unità locali o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui al comma 2, primo periodo, e in quelli individuati in esito all'esperimento della procedura di cui al terzo periodo del medesimo comma 2)). Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies si applicano altresì alle attività di ricostruzione negli stessi territori della Regioni Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le successive delibere del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024, nonché ai comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici del 18 settembre 2023 per i quali è stato deliberato lo stato di emergenze con Delibera Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 3. Restano ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.
L. 213/2023 art.1 co. 435. I contributi di cui all'articolo 20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell'articolo 20-septies del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un	L. 213/2023 art.1 co. 435. I contributi di cui all'articolo 20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell'articolo 20-septies del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, prioritariamente con le modalità del finanziamento agevolato e solo ad esaurimento dell'importo autorizzato

massimo di 20.000 euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive, e fino ad un massimo di 40.000 euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023. Per i contributi di cui al comma 3, lettera f), del suddetto articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023, resta fermo quanto previsto dal medesimo articolo.	al comma 437 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario alla ricostruzione. Per i contributi di cui al comma 3, lettera f), del suddetto articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023, resta fermo quanto previsto dal medesimo articolo.
L. 213/2023 art.1 co. 436. I contributi di importo complessivamente superiore a quelli di cui al comma 435 possono essere erogati, per l'intero importo, anche con le modalità del finanziamento agevolato sulla base di stati di avanzamento relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.	Co. 436 soppresso
L. 213/2023 art.1 co.441. I contributi di cui ai commi da 436 a 439 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.	441. I contributi di cui ai commi da 435 a 439 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Art. 20-sexies 3-bis. I contributi di cui al comma 3 possono essere altresì destinati, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies: a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo; b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.	3-bis. I contributi di cui al comma 3 possono essere altresì destinati, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies: a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo, oppure non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2; b) all'acquisto – <u>ed alla eventuale sistemazione tramite opere edilizie, anche per l'adeguamento o miglioramento sismico e l'efficientamento energetico, o tramite spese per arredi</u> – di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale

	immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo oppure non siano gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la sua collocazione in arre soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferente con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'art. 20-octies, comma 2. In caso di delocalizzazione ai beneficiari è riconosciuta l'esenzione da imposta di registro, catastale e ipotecaria; c) all'acquisto di fabbricati e terreni già individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di fabbricati e terreni definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'art. 20-octies, comma 2.
articolo 20-sexies 3-ter. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a), nonché gli immobili danneggiati di cui al comma 3-bis, lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies.	3-ter. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a), nonché gli immobili danneggiati di cui al comma 3-bis, lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al demanio pubblico dello stato – ramo idrico, al patrimonio disponibile e/o indisponibile del Comune di riferimento, in relazione alla peculiarità dell'area, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies.
articolo 20-sexies 3-quater. I contributi di cui al comma 3-bis sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di cui al comma 3 e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione.	3-quater. I contributi di cui al comma 3-bis sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di cui al comma 3 e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione <u>e dell'acquisto delle aree alternative, nella misura massima del 30% dell'importo stesso.</u> Nel caso di edifici non gravemente danneggiati ma definiti

	incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'art. 20-octies, comma 2, il Commissario straordinario, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 20-ter, comma 8, stabilisce idonei costi parametrici in coerenza con quanto stabilito all'art. 20-sexies, comma 1, punto 3), lettera f).
articolo 20-sexies comma 6-ter Il Commissario straordinario ((...)), con i provvedimenti di cui al comma 1, può concedere, nel limite di spesa di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), i contributi di cui al comma 6-quater ((del presente articolo))	articolo 20-sexies comma 6-ter Il Commissario straordinario ((...)), con i provvedimenti di cui al comma 1, può concedere, a valere su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n.213 i contributi di cui al comma 6-quater ((del presente articolo))
articolo 20-sexies 6-quater. Per danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, presenti all'interno di immobili di proprietà di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi eventi alluvionali, il Commissario straordinario ((, ai sensi del comma 6-ter,)) riconosce un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa. I contributi di cui al presente comma sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al precedente periodo.	6-quater. Per danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, presenti all'interno di immobili di proprietà di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi eventi alluvionali, il Commissario straordinario ((, ai sensi del comma 6-ter,)) riconosce un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 10.000 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 5.000 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 30.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa. I contributi di cui al presente comma sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al precedente periodo.
---	“6-quinquies. Per danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori alluvionati è riconosciuto, nel limite massimo di 80 milioni di euro per l’anno 2025, un contributo forfetario da definire con apposito provvedimento del Commissario Straordinario.”

articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 “ (((Misure urgenti in materia di sospensione dell'applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali).)) ((1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino delle infrastrutture idriche gravemente danneggiate a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto, con particolare riferimento alle fognature, alle fosse tipo Imhoff, agli scolmatori, agli impianti di sollevamento e agli impianti di depurazione delle acque reflue, per il periodo dal 1° maggio 2023 fino al loro ripristino, comunque non oltre il 1° maggio 2024, per i soli impianti di depurazione danneggiati o inaccessibili è sospesa l'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 5 alla parte terza del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.	articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 “ (((Misure urgenti in materia di sospensione dell'applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali).)) ((1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino delle infrastrutture idriche gravemente danneggiate a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto, con particolare riferimento alle fognature, alle fosse tipo Imhoff, agli scolmatori, agli impianti di sollevamento e agli impianti di depurazione delle acque reflue, per il periodo dal 1° maggio 2023 fino al loro ripristino, previa autorizzazione della Regione interessata, per i soli impianti di depurazione danneggiati o inaccessibili è sospesa l'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 5 alla parte terza del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.
	Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del Codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu' di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico ed artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023. I beneficiari delle somme di cui al primo periodo vi accedono, previa autorizzazione del Commissario straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione

	forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari. 36-ter. Nel caso in cui l'immobile oggetto del finanziamento previsto per gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino dei danni causati dagli eventi alluvionali a far data dal 1° maggio 2023 sia assoggettato a procedura esecutiva immobiliare, dovendo trovare adeguata protezione l'interesse pubblico sotteso all'agevolazione concessa, lo Stato potrà rientrare nella disponibilità delle somme elargite mediante il riconoscimento del privilegio previsto in tema di interventi a sostegno pubblico delle imprese di cui all'art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123 del 1998.
	In relazione agli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, nel caso di liquidazione giudiziale del beneficiario o di sottoposizione del medesimo ad altra procedura di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, intervenuta successivamente alla concessione del contributo, qualora il beneficiario non abbia pagato ai fornitori alcuna somma o abbia provveduto solo parzialmente, sarà possibile provvedere al pagamento delle fatture direttamente a favore di questi ultimi nei limiti degli importi riconosciuti ammissibili e previa comunicazione, da parte del Soggetto Istruttore, dell'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta, compatibilmente con la normativa vigente.
	Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ovvero per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificativi a partire dal giorno 17 settembre 2024 nel territorio delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini" (pubblicata nella G.U. n°

	227 del 27 settembre 2024) e per i medesimi soggetti di cui alla Dichiarazione dello Stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2024 che abbiano subito danni, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, e del settembre-ottobre 2024 i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi atmosferici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
	Il Commissario straordinario alla ricostruzione, di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, verifica l'assenza di sovracompenzazioni dei danni subiti per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi.>>
Articolo 20-septies 8-bis. Gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo agli enti locali, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi ((decorrenti dalla data di effettiva assunzione e comunque sino al 31 dicembre 2025)) , fino a un massimo complessivo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori. La ripartizione delle unità di cui al precedente periodo tra gli enti locali interessati è operata dal Commissario straordinario con provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8, d'intesa con le regioni interessate. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi ((o derivanti dalle procedure di cui	Articolo 20-septies 8-bis. Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo agli enti locali, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi ((decorrenti dalla data di effettiva assunzione e comunque sino al 31 dicembre 2025)) , fino a un massimo complessivo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori. La ripartizione delle unità di cui al precedente periodo tra gli enti locali interessati è operata dal Commissario straordinario con provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8, d'intesa con le regioni interessate. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate con facoltà di

all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate)) , formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni ((o derivanti dalle procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate da altre amministrazioni)) , ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia ((e delle Forze armate)) , disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, gli enti locali possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 2.859.500 per l'anno 2023, di euro 11.438.000 per l'anno 2024 e di euro 8.578.500 per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.859.500 per l'anno 2023, a euro 11.438.000 per l'anno 2024 e a euro 8.578.500 per l'anno 2025, si provvede, quanto a 2.859.500 euro per l'anno 2023 e a 7.438.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 8.580.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.	attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi ((o derivanti dalle procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate)) , formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni ((o derivanti dalle procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate da altre amministrazioni)) , ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia ((e delle Forze armate)) , disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, gli enti locali possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 2.859.500 per l'anno 2023, di euro 11.438.000 per l'anno 2024 e di euro 8.578.500 per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.859.500 per l'anno 2023, a euro 11.438.000 per l'anno 2024 e a euro 8.578.500 per l'anno 2025, si provvede, quanto a 2.859.500 euro per l'anno 2023 e a 7.438.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 8.580.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
--	---

	Il commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, è autorizzato a riconoscere, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2025, alle unità lavorative a tempo indeterminato, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili e nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri previsti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle risorse già assegnate e rese disponibili, ai sensi del presente comma, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4.” Agli oneri derivanti si provvede nei limiti delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100
	il pagamento delle rate in scadenza nel secondo semestre 2024 e nell'esercizio 2025 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, come da delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, ove è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nonché alle province e alle unioni dei predetti comuni, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi”.
	nuovo articolo nel TITOLO XII MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE “Art. X (Disposizioni relative agli interventi di sostegno alle imprese danneggiate dagli

	eventi alluvionali verificatisi in Regione Emilia-Romagna, Toscana e Marche) 1. Al fine di potenziare e semplificare gli interventi di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nei decreti di declaratoria del Masaf nn. 473460 del 12 settembre 2023, 473440 del 12 settembre 2023 e 473466 del 12 settembre 2023, fino al 31 dicembre 2025, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto la concessione, l'erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, pagamenti o benefici economici comunque denominati da parte di pubbliche amministrazioni in favore delle medesime imprese, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. 2. Per la concessione, l'erogazione di aiuti, anche a titolo di anticipo, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, per la concessione o per il pagamento in anticipo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies, lettere b) e c), al momento dell'erogazione del saldo. In tali casi la concessione o il pagamento in anticipo sono sottoposti a clausola risolutiva. 3. Eventuali economie derivanti dagli interventi previsti dall'art. 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito con la legge del 31 luglio 2023, n. 100, potranno essere utilizzate per gli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna, la Regione Toscana e la Regione Marche, nei mesi di settembre 2024 e ottobre 2024,
--	---

	esclusivamente secondo le procedure previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Toscana e la Regione Marche, attuano la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali di settembre 2024 e ottobre 2024, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili.”
--	--